rev.261102

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'
Ufficio 4

Convenzione tra il Ministero della salute, il destinatario istituzionale **Regione Veneto** e, per presa visione, il Principal Investigator della ricerca **ENRICO COLLANTONI**, per la regolamentazione dello svolgimento dei progetti di ricerca finalizzata, relativi al bando della ricerca finalizzata 2024, esercizi finanziari 2022-2024, afferenti alla tipologia progettuale - **Giovani Ricercatori (GR) - "Theory-enhancing"**

Convenzione progetto GR-2024-12379269

Premesso che

ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, concernenti il finanziamento da parte del Ministero della salute dei progetti di ricerca presentati dai destinatari istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario - ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca finalizzata 2024 approvati dal Comitato Tecnico Sanitario – sezione c), nella riunione 5 marzo 2026 disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

con il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2024, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute" all'art. 10 sono individuati gli uffici della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

con il decreto del Ministro della Salute del 10 febbraio 2025, con il quale sono stati assegnati al Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, i contingenti delle risorse umane, nonché le risorse economico-finanziarie del programma 17.20 Ricerca per il settore della sanità pubblica, con le relative azioni sottostanti, dello stato di previsione del Ministero della Salute;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 8 gennaio 2025 al n. 22, con il quale è stato conferito al dott. Graziano Lardo l'incarico di Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità per la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2025;

con il decreto del Ministro della Salute del 13 febbraio 2026, con il quale per il corrente esercizio finanziario ai Capi dei dipartimenti, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, sono state assegnate le risorse umane, nonché le risorse economico-finanziarie indicate nei rispettivi programmi di spesa e relative azioni sottostanti dello stato di previsione del Ministero della Salute, indicate nella Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026, emanata dal Ministro della Salute in data 30 gennaio 2026;

con decreto del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del 1° aprile 2026, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 14 aprile 2026, al n. 245, con il quale sono state allocate le risorse finanziarie, tra l'altro del capitolo di spesa 3398, al Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità;

con decreto del Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità n. 46 dell'8 maggio 2025, registrato alla Corte dei conti in data il 30 maggio 2025, n. 611, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Camera d'Afflitto l'incarico di direzione dell'Ufficio 4 - Programmazione ricerca e bandi per la ricerca finalizzata della Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

99bbee96

con decreto del Direttore Generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità, del 29 aprile 2026, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 06 maggio 2026, al n. 310, con il quale sono state allocate le risorse finanziarie, tra l'altro del capitolo di spesa 3398, al Direttore dell'Ufficio 4 della Ricerca e dell'innovazione in sanità, dott.ssa Maria Teresa Camera d'Afflitto;

con il decreto del Ministro della salute 20 marzo 2024, n. 19, con il quale è stato adottato il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2023-2025, corredato dello schema di bando della ricerca finalizzata, conformemente all'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 8 febbraio 2024 (rep. Atti n. 20/CSR);

con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 9 settembre 2024, n. 71, recante l'approvazione del bando della ricerca finalizzata per gli anni finanziari 2022-2024;

con il bando per la ricerca finalizzata 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute in data 24 ottobre 2024, con l'assegnazione di risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2022-2023-2024, per complessivi 150 milioni di euro e che le predette risorse sono state rimodulate orizzontalmente negli esercizi finanziari successivi in fase di previsione di bilancio 2026-2028 e successivamente assegnate con la legge di Bilancio n.199/2025;

con il decreto 30 dicembre 2025 del Ministero dell'Economia e delle finanze, concernente "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026–2028;

nella riunione del 5 marzo 2026 il Comitato tecnico sanitario sezione c), preso atto della regolarità del processo di valutazione, ha approvato la graduatoria finale distinta per ciascuna delle sezioni del Bando e delle tipologie progettuali, nonché il finanziamento da destinare ai progetti collocatisi in posizione utile;

con il Decreto direttoriale in data DD n.7 del 18 marzo 2026- registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 25 marzo 2026 al numero 295 - con il quale sono state approvate le graduatorie relative alle previste sezioni e tipologie progettuali del Bando per la Ricerca Finalizzata anno 2024, con indicazione, per ciascun progetto collocatosi in posizione utile ai fini del finanziamento, della somma a carico di questo Dicastero per la realizzazione del progetto medesimo;

nel suddetto provvedimento è menzionato il progetto **GR-2024-12379269** denominato "***Chasing neuroprogression: a way to counteract treatment resistance in anorexia nervosa***" - Destinatario istituzionale - **Regione Veneto –** utilmente collocato nella specifica graduatoria "**Giovani Ricercatori (GR)**" ed al quale è stato attribuito un finanziamento complessivo di **€450.000,00** (***quattrocentocinquantamila/00***).

TANTO PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
TRA

Il Ministero della salute, rappresentato dalla dott.ssa Maria Teresa Camera d'Afflitto – Direttore dell'Ufficio 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

E

Il Destinatario istituzionale **Regione Veneto** *(nel prosieguo denominato Destinatario istituzionale)* rappresentato da **Giancarlo Ruscitti**;

Articolo 1

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. La presente convenzione disciplina i profili tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili relativi allo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata, GR-2024-12379269 dal titolo "Chasing neuroprogression: a way to counteract treatment resistance in anorexia nervosa" tra il Ministero della salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità – ed il Destinatario istituzionale
2. Il Principal Investigator è individuato nella persona dott./dott.ssa ENRICO COLLANTONI, codice fiscale CLLNRC85B25C111H

Articolo 3

1. Il finanziamento complessivo è pari a **€450.000,00** (***quattrocentocinquantamila/00***) a valere sui fondi del *capitolo 3398/1 e sui pertinenti capitoli perenti 3398/86-87*. Il finanziamento costituisce limite massimo non incrementabile ed è erogato secondo le modalità di cui all'articolo 6.

rev.261102

Articolo 4

1. Il Destinatario Istituzionale ed il Principal Investigator svolgono congiuntamente il progetto di ricerca secondo quanto riportato nel piano esecutivo e finanziario presentato in ottemperanza a quanto previsto dal Bando per la ricerca finalizzata 2024 di cui in premessa ed allegato alla presente convenzione di cui è parte integrante.
2. Per il progetto in questione il Destinatario Istituzionale ha comunicato che il numero del codice unico del progetto (CUP) di cui alla legge 16 gennaio 2003, n.3 è: I93C26000120001 ;
3. Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
   - il progetto (piano esecutivo);
   - la scheda del piano finanziario;
   - il cronoprogramma;
   - la scheda di rimodulazione "Rim_2024", reperibile sul sito del Workflow della ricerca sotto la denominazione "RF2024_ Convenzione RF allegato 1", da inviare con relativo msg proattivo "Conven.Rimodulazione" riguardante in particolare:
     - nominativo e il codice fiscale del Legale Rappresentante legale di codesto Ente;
     - i dati del Principal Investigator e dei responsabili delle unità operative partecipanti al progetto;
     - la dichiarazione del legale rappresentante di codesto destinatario istituzionale sulla posizione lavorativa del Principal Investigator;
     - le dichiarazioni indicanti le unità operative coinvolte nel progetto (solo per RF-CO-GR);
     - la ripartizione del finanziamento tra le unità operative partecipanti al progetto;
     - la ripartizione del finanziamento, tra le unità operative, per singola voce di spesa.
   - il parere del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;
   - il certificato AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) nel caso di collaborazione con ricercatori italiani residenti e operanti all'estero;
   - la comunicazione del codice CUP del progetto e i codici CUP delle singole Unità operative.

Articolo 5

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi come previsto dal successivo articolo 11.
2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio entro trenta (30) giorni dalla data di trasmissione della comunicazione con la quale questo Ministero informa il destinatario istituzionale della avvenuta registrazione della presente convenzione, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio presso questo Dicastero nonché della Corte dei Conti.
3. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il destinatario istituzionale ed il Principal Investigator, diventa efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.
4. Il Destinatario Istituzionale, entro e non oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, con nota sottoscritta digitalmente dal proprio rappresentante legale e dal Principal Investigator della ricerca, comunica:
   - la data effettiva di inizio delle attività progettuali;
   -la richiesta di erogazione della prima rata di finanziamento.
5. Il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione sono affidati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità - Ufficio 4.
6. La scheda del piano finanziario è vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni a giustificazione di tali costi. Il Destinatario Istituzionale si impegna a rispettare le quote percentuali previste dal bando per le varie voci di costo che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate per le varie categorie di spesa, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero della salute.
7. Le parti convengono che le comunicazioni relative al progetto di cui trattasi siano effettuate attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca a disposizione dei destinatari istituzionali.
8. Il Destinatario Istituzionale attraverso il proprio rappresentate legale, nonché il Principal Investigator devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

Articolo 6

1. La prima rata del finanziamento, pari al 40%, è di euro 180.000,00 (centoottantamila/00) e la procedura per il pagamento della stessa è avviata solo a seguito dell'accertamento da parte del Ministero degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 e 5 dell'articolo 5 della presente. La predetta rata è imputata sull'esercizio finanziario 2026.
2. La seconda rata del finanziamento, pari al 40%, è di euro 180.000,00 (centoottantamila/00) ed è erogata dopo la trasmissione da parte del Destinatario Istituzionale della relazione intermedia di cui al successivo art. 7 e solo a seguito della valutazione positiva della stessa da parte del Ministero. La predetta rata è imputata sull'esercizio finanziario 2028.
3. La terza rata, a saldo del finanziamento, pari al 20%, è di euro 90.000,00 (novantamila/00). Essa è corrisposta una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 9 e solo a seguito della valutazione positiva della relazione scientifica finale nonché della rendicontazione economica da parte del Ministero. La predetta rata è imputata

99bbee96

sull'esercizio finanziario 2029;

4. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, il Destinatario Istituzionale si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in regime di perenzione.
5. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, il Destinatario Istituzionale esonera il Ministero da eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

Articolo 7

1. Allo scadere dei 18 mesi dall'inizio dell'attività della ricerca e comunque non oltre i trenta (30) giorni da tale termine, il Destinatario istituzionale trasmette al Ministero la relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Destinatario Istituzionale e dal Principal Investigator - contenente la descrizione delle attività svolte dalle singole unità operative da cui risulti il regolare svolgimento del progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo. Tale relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi, a cura del Principal Investigator, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali enti co-finanziatori.
2. Il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva al Destinatario Istituzionale, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati, qualora il Destinatario Istituzionale non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Destinatario Istituzionale, ha facoltà di non erogare la seconda rata di finanziamento, subordinandola all'eventuale esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale, qualora la relazione intermedia, all'esito dell'istruttoria, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi di medio termine o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel piano esecutivo approvato. In tal caso il Ministero potrà procedere all'erogazione della seconda rata contestualmente al saldo.
4. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Destinatario Istituzionale, può sottoporre alle valutazioni al Comitato tecnico sanitario sez. c), un dossier, qualora la relazione intermedia, all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per il Destinatario Istituzionale ai fini del prosieguo della convenzione.

Articolo 8

1. A partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del progetto, il Destinatario Istituzionale, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal Principal Investigator - può apportare modifiche al piano esecutivo, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, solo se approvato dal Ministero con espresso e formale atto preventivo di assenso e purché non comportino un aumento del finanziamento a carico del Ministero. Non è consentito oltre tale periodo avanzare richieste di modifica. In caso di una eventuale necessità di una ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale modifica solo dopo 6 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.
2. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità del Destinatario Istituzionale che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali previste dal bando.
3. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal Principal Investigator per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.
4. Solo dopo l'approvazione del Ministero, il Destinatario Istituzionale potrà procedere a dare attuazione alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo il Ministero ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione al Destinatario Istituzionale, sia alla sospensione del finanziamento nonché al recupero dell'importo erogato.
5. I Destinatari istituzionali possono effettuare, nel corso del progetto, rimodulazioni economiche del budget nel rispetto delle percentuali complessive previste dal bando e senza comportare alcun incremento del finanziamento a carico del Ministero. Le rimodulazioni economiche possono essere all'interno della stessa UO (verticali) o determinare uno spostamento di fondi tra diverse UO (orizzontali). In particolare:
   - le rimodulazioni di tipo verticale non richiedono preventiva comunicazione al Ministero della Salute, e sono rendicontate in sede di conclusione del progetto;
   - le rimodulazioni di tipo orizzontale, fino ad un massimo di due variazioni, possono essere richieste a partire dal 6° mese successivo all'avvio del progetto ed entro e non oltre i tre mesi antecedenti la scadenza dello stesso, e sono subordinate alla trasmissione del nulla osta da parte del Ministero della Salute previa valutazione delle motivazioni scientifiche che sottendono al trasferimento dei fondi.

99bbee96

rev.261102

Articolo 9

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di trentasei mesi - e comunque non oltre trenta (30) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca – ai fini dell'erogazione del saldo, il Destinatario Istituzionale, con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente al Ministero la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator e recante la firma digitale dello stesso:
   a) la relazione finale della ricerca contenente quanto posto in essere da eventuali enti cofinanziatori, documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il programma esecutivo approvato e gli obiettivi raggiunti;
   b) evidenza della divulgazione dei risultati della ricerca attraverso presentazione a convegni nazionali o internazionali, con esplicito riferimento al finanziamento del Ministero anche nel titolo in assenza di abstract;
   c) l'articolo scientifico recante i risultati della ricerca sottomesso o pubblicato su riviste impattate, oppure l'eventuale indicazione della URL del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate, con evidenza della citazione al finanziamento ministeriale;
   d) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali, utilizzando il sistema di rendicontazione on-line del Workflow della ricerca.
2. Tutta la soprarichiamata documentazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sistema Workflow della ricerca.
3. La documentazione di supporto deve essere a disposizione del Ministero presso il Destinatario Istituzionale, che deve provvedere alla relativa custodia.
4. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Destinatario Istituzionale, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, qualora la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 del presente articolo non sia trasmessa al Ministero entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.
5. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa al Destinatario istituzionale, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 15 giorni, qualora:
   - la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità di quanto previsto dal Principal Investigator nel piano finanziario approvato;
   - la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.
6. Il Ministero procede alla valutazione finale sulla base della documentazione acquisita agli atti, in caso di mancato o esaustivo riscontro da parte del Destinatario Istituzionale delle richieste di integrazione di cui al precedente comma 5.
7. Ai fini della valutazione della relazione scientifica finale, il cui esito positivo determina la conclusione del progetto e l'erogazione della rata a saldo del finanziamento previsto, sono presi in considerazione i prodotti di tipo scientifico a carattere divulgativo nonché i manoscritti, sottomessi alle riviste scientifiche o pubblicati.
8. In sede di valutazione del rendiconto finale delle spese sostenute con il finanziamento assegnato ai progetti di ricerca del bando della ricerca finalizzata 2024, è ammessa su richiesta del Destinatario Istituzionale e sotto la propria responsabilità amministrativo-contabile, il riconoscimento dell'incomprimibilità delle spese di personale rendicontate, fermo restando il limite del finanziamento assegnato.
9. Il Ministero comunica al Destinatario Istituzionale il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine alla erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dalla istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al piano esecutivo.
10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Destinatario Istituzionale, può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c). un dossier, qualora la relazione finale all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per il Destinatario Istituzionale ai fini del prosieguo della convenzione.
11. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Destinatario Istituzionale, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente messa in economia delle rate residue, nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato rispetto da parte del Principal Investigator dell'orario di lavoro contrattuale, ovvero di quello minimo stabilito tramite convenzione con altro ente, durante il periodo di svolgimento della ricerca. A tal fine, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere al Destinatario Istituzionale i tabulati relativi alla durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dal Principal Investigator, rilevato con sistema di misurazione oggettiva; il Destinatario Istituzionale dovrà fornire riscontro entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 10

1. Il Ministero della salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, in via autonoma o sentito il Comitato tecnico sanitario, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche in ogni momento e anche durante lo svolgimento della ricerca.

99bbee96

Articolo 11

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di mesi 12 dalla data di scadenza, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante del Destinatario Istituzionale e dal Principal Investigator. A detto periodo possono essere applicate eventuali deroghe a seguito di provvedimenti della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità per eventi emergenziali.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata dopo la presentazione della relazione intermedia di cui all'articolo 7 e fino a 12 mesi precedenti il termine del progetto con formale e motivata istanza da parte del Destinatario Istituzionale e del Principal Investigator che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Articolo 12

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.
2. Per i progetti co-finanziati restano ferme le disposizioni del bando relative alla regolazione dei diritti derivanti dai brevetti e risultati della ricerca
3. Nel caso in cui il contraente intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Ministero.
4. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Dicastero - deve contenere l'indicazione del finanziamento ministeriale e del codice del progetto finanziato.
5. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ministeriale e del codice progetto.
6. Il Ministero provvede ad una decurtazione pari al 10% dell'intero finanziamento, nel caso in cui il Destinatario istituzionale al termine delle attività progettuali non inoltri documentazione relativa a quella indicata alla lettera b) o c) del comma 1 dell'articolo 9.
7. Le parti convengono che il Ministero della salute possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.
8. Laddove il progetto abbia ricevuto parere negativo sulla relazione intermedia, la seconda rata sarà corrisposta unitamente al saldo.

Articolo 13

1. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto di ricerca possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio ovvero in comodato d'uso, per un periodo pari alla durata del progetto.
2. È fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile.
3. Relativamente ai progetti RF-CO-GR, per il pagamento di quote parte stipendiali è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 40.000,00 l'anno per *"full time equivalent"*, nei limiti del 60% del finanziamento complessivo del progetto ovverosia della quota totale rendicontata a carico del Ministero della salute e riconosciuta eleggibile.
4. Relativamente ai progetti SG, per il pagamento della borsa di studio del ricercatore proponente, è riconosciuto un contributo fisso al limite di euro 90.000,00 per l'intera durata del progetto.

Articolo 14

1. Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto di ricerca afferisce alla gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, "Ricerca Scientifica" capitolo 3398/1 ed i seguenti capitoli perenti 3398/86-87, per gli importi destinati ai Destinatari Istituzionali non IRCCS, di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
3. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR") e del D. lgs. 196 del 2003 (cd. "Codice Privacy") come novellato dal D. lgs. 101 del 2018 e ss.mm.ii e della normativa nazionale vigente.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente e al bando della ricerca finalizzata 2024.

rev.261102

per il Ministero della salute
Dott.ssa Maria Teresa Camera d'Afflitto
Direttore dell'Ufficio 4
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

MARIA
TERESA
CAMERA
D'AFFLITTO
11.11.2026
12:54:24
GMT+00:00

per il Destinatario Istituzionale
Regione Veneto
Giancarlo Ruscitti
Codice fiscale [redacted]

Il presente atto è sottoscritto per presa visione
il Principal Investigator - **ENRICO COLLANTONI**
Codice fiscale [redacted]

99bbee96

Allegato M

Allegati alla “Convenzione Progetto GR-2024-12379269” tra il Ministero della Salute, la Regione Veneto e, per presa visione, la Dott.Enrico Collantoni per la regolamentazione del progetto di ricerca finalizzata dal Titolo “Chasing neuroprogression: a way to counteract treatment resistance in anorexia nervosa”.

Omissis